IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

della Federazione Italiana Sport Equestri

Avvocato Antonio Rocca

ha emesso il seguente provvedimento in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione resa dal G.S.N., Avv. Enrico Vitali, nel procedimento n. 27/2018, *ex* art. 41 comma 3 del Regolamento di Giustizia, trasmessa/depositata dai tesserati Salvatore Vacirca (tessera FISE n. 000147/M) ed Ernesto Vacirca (tessera FISE n. 8647/M).

PREMESSO CHE

- con provvedimento datato 30 aprile 2019, pubblicato in data 2 maggio 2019, il G.S.N. Avv. Enrico Vitali ha definito il procedimento disciplinare, recante R.G. n. 27/2018, aperto a carico dei tesserati Salvatore Vacirca ed Ernesto Vacirca nonché della Società Cooperativa Sociale dei Folletti, concludendo con l'applicazione nei confronti del tesserato Salvatore Vacirca della sanzione, di cui all'art. 6 lettera f) del Regolamento di Giustizia, della sospensione dall'autorizzazione a montare e da ogni tesseramento federale per mesi dodici, deducendo quanto già eventualmente scontato; del tesserato Ernesto Vacirca la sanzione di cui all'art. 6 lettera f) del Regolamento di Giustizia, della sospensione dall'autorizzazione a montare e da ogni tesseramento federale per mesi dieci, deducendo quanto già eventualmente scontato; ponendo definitivamente a carico dei tesserati Salvatore Vacirca ed Ernesto Vacirca, in solido tra loro, le spese sostenute dalla F.I.S.E. per le analisi sui campioni di materiale sequestrati, e dichiarando nei confronti della Società Cooperativa Sociale dei Folletti l'improcedibilità dell'azione e la conseguente archiviazione;

- in data 10 maggio 2019, è pervenuta a questo Giudice autonoma istanza *ex* art. 41 comma 3 del Regolamento di Giustizia, trasmessa alla Segreteria degli Organi di Giustizia Sportiva, in data 9 maggio 2019, dall'Avv. Paolo Canonaco, nell'interesse dei signori Salvatore ed Ernesto Vacirca, con la quale la difesa degli stessi tesserati chiedeva la sospensione dell'esecutività della decisione impugnata, perché, a suo dire, il predetto provvedimento arrecherebbe *"pregiudizio ai reclamanti, che hanno già scontato, in precedenza, una sanzione di oltre un mese – per ciascun incolpato - e ciò nell'ipotesi in cui, come ci si auspica, il reclamo promosso dovesse essere accolto e la sanzione annullata".* Precisava inoltre la difesa dei tesserati che "*in tale ipotesi, nessuno potrà restituire agli incolpati i giorni di sospensione - ulteriori - che sconteranno dal 02 maggio 2019 e fino alla pronuncia definitiva, circostanza che crea nei confronti degli incolpati un pregiudizio irreparabile. Di contro nell'ipotesi in cui la sanzione dovesse essere confermata e diventare definitiva, i reclamati potranno scontare la sanzione*

successivamente senza che la circostanza possa incidere negativamente nel procedimento. Tali circostanze costituiscono elementi per concedere la sospensione richiesta per entrambi gli incolpati ed a maggior ragione nei confronti del Cavaliere Ernesto Vacirca il quale oggi si trova a scontare, in sostanza, rispetto al genitore una sanzione maggiore. Infatti il Salvatore Vacirca svolge principalmente l'attività di istruttore (non sospesa dal provvedimento reclamato), oltre l'attività di Cavaliere mentre il Sig. Ernesto Vacirca svolge esclusivamente l'attività di Cavaliere, in maniera professionale e da tale attività trova i mezzi per il proprio sostentamento. Quindi tale sanzione, non ancora definitiva, arreca, evidentemente un irreparabile pregiudizio, anche di immagine. Concludeva asserendo che l'eventuale sospensione non pregiudicherebbe "*in nessun modo gli effetti e le conseguenze di tale procedimento, quanto meno nei confronti del Cavaliere Ernesto Vacirca ove non si intenda assumere, come si auspica, nei confronti di entrambi",* pertanto, chiedeva l'accoglimento dell'istanza di sospensione.

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 41 del Regolamento di Giustizia, le pronunce del G.S.N. possono essere impugnate con reclamo alla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, entro il termine di sette giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata, a pena di inammissibilità e che *"La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del Giudice Sportivo di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del reclamante*";
- al comma 4 dell'articolo in commento è previsto che "(…) *il reclamo può essere depositato con riserva dei motivi, che devono essere integrati, a pena di inammissibilità, non oltre il terzo giorno successivo a quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti richiesti.";*
- in ordine all'istanza trasmessa/depositata dall'Avv. Canonaco, nell'interesse dei signori Vacirca, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di Giustizia, per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva;
- per l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, devono ricorrere cumulativamente, e non alternativamente, i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* e che, quindi, la carenza di uno soltanto di questi requisiti comporterebbe il rigetto della concessione della "misura cautelare", rendendo contestualmente superfluo l'accertamento sotteso all'individuazione dell'altro requisito;

- peraltro, in ordine al requisito del *periculum in mora*, questo non potrà dirsi integrato dalle conseguenze connesse all'esecuzione della decisione appellata, dovendo la parte interessata dedurre e dimostrare che, dall'esecuzione della decisione impugnata, subirebbe oggettivamente effetti negativi ulteriori e ben più gravi rispetto a quelli consequenziali al provvedimento oggetto di gravame (cfr. Corte d'Appello di Napoli, Sez. III civile, ordinanza del 24 Settembre 2015).

TENUTO CONTO CHE

- dall'esame dell'istanza e della documentazione allegata, quanto al *fumus boni iuris*, la difesa dei tesserati non ha offerto prova circa la sussistenza di elementi oggettivi idonei a ritenere verosimile la fondatezza delle loro pretese e tale mancanza, già di per sé, rende l'istanza, ex art. 41 comma 3 del Regolamento di Giustizia, non accoglibile;
- peraltro, in ordine alla sussistenza del *periculum in mora*, non si evincono gravi e fondati motivi tali da sospendere l'efficacia della decisione impugnata né tantomeno la sussistenza di effetti negativi ulteriori e ben più gravi rispetto a quelli derivanti dal provvedimento oggetto di gravame;
- sempre sotto il profilo del *periculum in mora* non si ravvisa inoltre la sussistenza di un irreparabile pregiudizio o danno che subirebbero i tesserati Salvatore Vacirca ed Enrico Vacirca nell'attendere la decisione del giudizio di secondo grado. L'unico pregiudizio che questi potrebbero subire, sarebbe il non poter svolgere attività federale nei prossimi 19 (diciannove) giorni ovvero fino al 3 giugno 2019, giorno della trattazione del gravame fissata dalla Corte Federale d'Appello, in funzione di Corte Sportiva d'Appello;
- le circostanze, dunque, dedotte dalla difesa dei tesserati, non appaiono dotate di quel grado di serietà e di oggettiva controvertibilità tale da integrare pienamente né gli estremi del *fumus boni iuris* né tantomeno del *periculum in mora* richiesti dalle norme del processo civile.

P. Q. M.

Il Giudice Sportivo Nazionale, tenuto conto di quanto sopra esposto, visto l'art. 41 del Regolamento di Giustizia, esaminata l'istanza proposta dai tesserati Salvatore Vacirca ed Enrico Vacirca,

DISPONE

il **rigetto** della stessa, perché scevra dei requisiti minimi necessari, tanto in punto di fatto quanto in punto di diritto, per il suo accoglimento, e

MANDA

alla Segreteria Federale di comunicare senza indugio il contenuto della presente decisione alle medesime parti interessate ed alla Procura Federale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Roma, lì 15 maggio 2019

f.to il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Antonio Rocca